

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-243 del 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm <sup>3</sup> /h, ubicato in Comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc - foglio catastale 25, mappali 394, 395, 145, 348 - e metanodotto di connessione alla rete di IN RETE Distribuzione Energia Spa - Proponente: BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-265 del 16/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigente adottante         | SALVATORE GANGEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno sedici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

**Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h, ubicato in Comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc - foglio catastale 25, mappali 394, 395, 145, 348 - e metanodotto di connessione alla rete di IN RETE Distribuzione Energia Spa - Proponente: BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl.**

## **IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA**

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e s.m.i.;

### **Richiamati:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la deliberazione DDG n. 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

### **Premesso che:**

- in data 09/08/2024, con PG nn 146618, 146609, 146623, 146691, 146741 del 09/08/2024 e PG n. 164752 del 12/09/2024 e PG n. 166687 del 17/09/2024<sup>1</sup> (acquisiti alla pratica Sinadoc n. 28967/2024) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza della Società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl, con sede legale in Comune di Bologna, via Sandro Pertini n. 1 (p.iva e codice fiscale 04228041200), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativo a:
  - nuovo impianto di produzione di biometano con capacità produttiva nominale di 250 Sm<sup>3</sup>/h da realizzarsi in comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio (foglio catastale 25, mapp 394, 395, 145, 348);
  - realizzazione del nuovo metanodotto per il collegamento alla rete di trasporto gas/metano di INRETE Distribuzione Energia Spa, per una lunghezza di circa 30 metri che interesserà i terreni in Comune di Castel Guelfo identificati catastalmente al foglio 25 mapp 145, 348, 395 e Castel San Pietro Terme foglio 15 map 75.
- L'istanza di Autorizzazione Unica presentata contiene la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale<sup>2</sup>;
- Per le opere di connessione inoltre la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità, e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dalle opere e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze catastali, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 37/2002 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i. il progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme, per l'apposizione del vincolo espropriativo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse.
- la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl ha inoltre autodichiarato<sup>3</sup> quanto segue:
  - l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC/ENAV;
  - l'insussistenza di interferenze Mineraria UNMIG previsto del T.U. n. 1775/1933, art. 120;
  - l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune).

### **Considerato che:**

- il progetto di realizzazione del nuovo impianto produzione biometano interessa terreni accatastati nel comune di Castel Guelfo foglio 25, mapp 394, 395, 145, 348. Per tali terreni la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl ha trasmesso, con documentazione agli atti PG n. 166687 del 17/09/2024, il contratto preliminare di vendita, sottoscritto presso il Notaio Rita Merone (Repertorio n° 65.079, Raccolta n° 32.990) registrato a Bologna, Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna il 07/08/2024 al n°38788 serie 1T).
- l'area di impianto ricade in "zona produttiva ASP\_A - "Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti" negli Strumenti di Pianificazione Comunale; tale area è idonea alla realizzazione di impianti di produzione biometano ai sensi dell'art 20, comma 3 del DLgs 199/2021 e della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011, Allegato I, punto 3.F);
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale che è risultata positiva ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e pertanto il procedimento si intende avviato il 09/08/2024, data di protocollo della domanda;
- ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i., l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme e per l'apposizione del vincolo espropriativo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. A tal fine è stata effettuata la pubblicazione nel BURERT n° 320 dell'avviso pubblico di deposito dell'istanza e sono state inviate le comunicazioni ai

---

<sup>1</sup> Completamento agli atti con PG n. 164752 del 12/09/2024 e PG n. 166687 del 17/09/2024, richiesta con nota in atti con PG n. 162741 del 10/09/2024.

<sup>2</sup> pratica Sinadoc n. 28882/2024

<sup>3</sup> Documento: Biometano Poggio Piccolo\_dichiarazioni progettista.pdf agli atti con PG n. PG 146618 del 09/08/2024

proprietari delle aree interessate dall'intervento<sup>4</sup>. L'avviso di deposito del progetto è inoltre stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme dal 09/10/2024 per 60 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni dagli aventi diritto. Lo stesso avviso è stato inoltre pubblicato in data 09/10/2024 a cura dell'azienda proponente, sul quotidiano a diffusione locale "Corriere Bologna"

- Poiché l'impianto è ubicato in area idonea, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall' art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, viene ridotto di un terzo<sup>5</sup>, pertanto è fissato in 60 giorni dall'avvio del procedimento, al netto delle sospensioni. Il termine per la conclusione del procedimento è stato sospeso dal 09/10/2024, data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURERT, per consentire la raccolta di eventuali osservazioni dagli aventi diritto, oltre che per eventuali richieste di integrazioni da parte degli Enti coinvolti.

#### **Considerato inoltre che:**

- ARPAE-AACM, con PG n. 168312 del 18/09/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona<sup>6</sup> con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di di Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, Comune di Castel Guelfo, Consorzio Bonifica Renana, ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana Distretto Pianura Imola, Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione Territoriale, AUSL.
- ARPAE-AACM con note PG n. 181496 del 08/10/2024 ha trasmesso alla società proponente BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl le richieste di integrazioni e ha comunicato a tutti gli Enti in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento fino all'arrivo della documentazione integrativa, da fornire entro 30 gg, e comunque fino alla scadenza del termine di deposito per la presentazione delle osservazioni, se successiva.
- la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl ha dato riscontro alle richieste di integrazioni con documentazione agli atti con PG nn. 197242, 197246, 197255, 197285, 197295, 197303 del 31/10/2024 e PG nn. 201102, 201110 del 07/11/2024;
- ARPAE AACM, con nota PG n. 209410 del 19/11/2024, ha trasmesso alla Conferenza dei servizi la documentazione integrativa fornita dall'azienda proponente, invitando gli Enti a prenderne visione, ed ha contestualmente comunicato che, non essendo ancora scaduti i tempi di deposito del progetto entro cui possono pervenire le osservazioni da parte dei proprietari interessati dalla costruzione dell'opera di connessione o da chiunque abbia interesse, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo rimane sospeso.
- Nel periodo di deposito sono pervenute le seguenti osservazioni al progetto dagli aventi diritto:
  - PG n. 219242 del 04/12/2024 presentata dai proprietari del terreno in comune di Castel San Pietro foglio catastale n. 15 map 75
  - PG n. 213662 del 26/11/2024 presentata dal tecnico incaricato dai proprietari dei fabbricati e dei terreni adiacenti all'impianto.
- ARPAE AACM, con nota PG n. 220044 del 04/12/2024, ha trasmesso alla società proponente le osservazioni sopra indicate per l'espressione, da parte di BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl delle proprie controdeduzioni ed alla Conferenza per presa visione delle stesse. E' stato inoltre comunicato che i termini del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento delle controdeduzioni.
- In data 10/12/2024 sono pervenute le controdeduzioni della società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl, agli atti con PG n. 223054 del 10/12/2024, che sono state messe a disposizione della Conferenza dei Servizi al link dedicato.
- ARPAE AACM, con nota PG n. 223812 del 10/12/2024, ha comunicato alla conferenza dei servizi che in data

<sup>4</sup> Comunicazione PG n. 181371 del 08/10/2024.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) del DLgs 199/2021.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

9/12/2024 è scaduto il termine di deposito previsto dalla L.R. 37/2002 e s.m.i. e dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e che non sono pervenute ulteriori osservazioni. Contestualmente ha inviato le controdeduzioni ricevute dalla BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl ed ha comunicato che dal 10/12/2024 riprendono a decorrere i termini del procedimento; il termine per l'espressione dei pareri degli Enti è fissato al 20/12/2024.

- In data 13/12/2024 ARPAE AACM ha trasmesso alla società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl la nota pervenuta in data 12/12/2024 dal Comune di Castel Guelfo che segnala rilevanti carenze nella documentazione integrativa fornita dall'azienda, dettagliando i documenti/chiarimenti necessari per esprimere il proprio parere al progetto; contestualmente ARPAE AACM ha richiesto di provvedere tempestivamente all'invio di quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.
- La società proponente ha dato riscontro alla nota del comune di Castel Guelfo con documentazione agli atti PG n. 227780 del 16/12/2024 e PG n. 230958 del 19/12/2024;
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate negli Allegati A e B** alla presente autorizzazione quali sue parti integranti e sostanziali:
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 41031 del 16/12/2024, in atti con PG n. 228210 del 17/12/2024;
  - parere di conformità col PTM della Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile prot 85223 del 23/12/2024, agli atti con PG n.233498 del 23/12/2024, condizionato alle verifiche di competenza urbanistica del Comune di Castel Guelfo ed alla verifica di ammissibilità dell'intervento in merito al rischio idraulico, rispetto al Piano Speciale Preliminare approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 82/2024;
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) dell'AUSL di Bologna prot 38279 del 25/11/2024, agli atti con PG n. 213883 del 26/11/2024, e successiva precisazione prot 40865 del 13/12/2024, agli atti con PG n. 226850 del 16/12/2024;
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Comune di Castel Guelfo prot 38395 del 20/12/2024, agli atti con PG n. 232487 del 23/12/2024;
  - nulla osta dell'Aeronautica Militare Comando 1° regione aerea prot 39368 del 21/11/2024, agli atti con PG n. 211091 del 21/11/2024;
  - nulla osta Comando Militare dell'Esercito "Emilia Romagna" prot 22235 del 09/10/2024, agli atti con PG n. 183149 del 10/10/2024;
  - nulla osta del Comando Interregionale Marittimo Nord prot 30347 del 02/10/2024, agli atti con PG n.178341 del 03/10/2024;
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Comune di Castel San Pietro Terme prot 38395 del 20/12/2024, agli atti con PG n. 232487 del 23/12/2024;
  - parere favorevole al progetto (**con prescrizioni**) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna prot 38520 del 14/11/2024, agli atti con PG n. 209373 del 19/11/2024;
  - contributo istruttorio (**con prescrizioni**) di ARPAE-APAM Servizio Territoriale di Bologna, in atti con PG n. 228692 del 17/12/2024
- E' inoltre pervenuto il parere idraulico negativo espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, prot n. 16416 del 16/12/2024, agli atti con PG n. 227599 del 16/12/2024 che è stato superato con successivo parere favorevole (**con prescrizioni**), prot n. 403 del 10/01/2025, agli atti con PG n. 4572 del 10/01/2025 a seguito della documentazione integrativa volontaria inviata dalla società proponente BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl direttamente al Consorzio oltre che ad ARPAE, acquisita agli atti con PG n. 235938 del 31/12/2024.
- In merito al parere di conformità al PTM della Città Metropolitana di Bologna, agli atti con PG n.233498 del 23/12/2024, si precisa che il parere del Comune di Castel Guelfo precisa che l'area dell'impianto è localizzata in zona produttiva denominata ASP\_A "Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti"; inoltre, da verifiche ARPAE AACM, è emerso che la stessa area è localizzata esternamente alle aree perimetrate alluvionate dal Piano Speciale Preliminare approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 82/2024.
- Nell'ambito della conferenza sono state esaminate le osservazioni pervenute dagli aventi diritto, come sopra

richiamate<sup>7</sup>, e si è preso atto delle controdeduzioni<sup>8</sup> presentate dalla società proponente che sono state ritenute condivisibili, per le motivazioni in esse contenute.

- Nel corso della conferenza è emerso che non è coinvolta la Città Metropolitana di Bologna Settore Strade, sicurezza e ciclovie in quanto il tratto della SP19 interessato dal progetto è risultato di competenza comunale.
- Non si sono espressi Ministero delle Imprese e Made in Italy, HERA Spa, E-distribuzione Spa, INRETE Distribuzione Energia Spa; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.
- La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG n 4730 del 10/01/2025, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio della presente autorizzazione. Non si è pertanto reso necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona.
- In data 14/01/2025 ARPAE- AACM ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-212<sup>9</sup>, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica, quale sua parte integrante e sostanziale;
- La società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, prima dell'avvio dei lavori<sup>10</sup>, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, del valore di euro 580.230,74 (cinquecentottantamila duecentotrenta/74 euro) così come indicato nel Piano di dismissione (documento: Relazione Tecnica Generale REV 1 - 6. Dismissione) allegato all'istanza di autorizzazione integrata. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- In data 14/01/2025 il Proponente ha trasmesso<sup>11</sup> la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972<sup>12</sup> e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 07/08/2024 e identificato con il seguente numero seriale: 01211424753189.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto gli **Allegati A e B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

## DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl, avente sede legale in comune di Bologna, via Sandro Pertini n. 1 (p.iva e codice fiscale 04228041200), alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano, da realizzarsi in comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc - foglio catastale 25, mappali 394, 395, 145, 348; l'impianto di produzione biometano avrà una potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h.  
Sono stabilite le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali.
- **Autorizzare** inoltre, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la costruzione e l'esercizio del metanodotto di connessione per l'immissione del biometano nella rete di distribuzione gas naturale di INRETE Distribuzione Energia Spa (Riferimento InRete Codice rintracciabilità pratica di connessione: DB 23810028) per una lunghezza di circa 30 metri che interesserà i terreni in Comune di Castel Guelfo identificati catastalmente al foglio 25 mapp 145, 348, 395 e Castel San Pietro Terme foglio 15 map 75. Tale metanodotto per la connessione verrà realizzato ed esercito da INRETE Distribuzione Energia Spa.

<sup>7</sup> In atti con PG n. 219242 del 04/12/2024 e PG n. 213662 del 26/11/2024.

<sup>8</sup> In atti con PG n. 223054 del 10/12/2024.

<sup>9</sup> Pratica Sinadoc n. 28882/2024

<sup>10</sup> Come previsto dal DM 10/09/2010, Parte III, punto 13.1 lettera j).

<sup>11</sup> Nota agli atti con PG n. 6410 del 14/01/2025.

<sup>12</sup> Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

- **Dichiarare**, ai sensi dell'art 12, comma 3 del DLgs 387/2003, che la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme per la localizzazione dell'impianto di connessione e l'apposizione del vincolo espropriativo, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- **Dichiarare** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla riconversione dell'impianto biogas esistente ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
  - l'impianto dovrà essere costruito in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi<sup>13</sup>, conservati nella pratica Sinadoc n° 28967/2024, e dettagliatamente elencati agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
  - l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. La società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
  - la società proponente, società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl, deve dare avvio ai lavori di riconversione entro 3 anni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE ed ai Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;
  - il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE e ai Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme delle comunicazioni di inizio e fine lavori di costruzione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente atto;
  - prima dell'avvio dei lavori, la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa del valore di 580.230,74 € (cinquecentottantamila duecentotrenta/74 euro) per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dell'impianto produzione biometano. La garanzia finanziaria dovrà rispettare, nei contenuti e nella modalità di presentazione, quanto disposto da ARPA con propria Deliberazione del Direttore Generale DEL-2016-55 del 15/04/2016. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
  - Unitamente alla comunicazione di avvio dei lavori di riconversione, la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà trasmettere ad ARPAE AACM il contratto definitivo attestante la piena disponibilità dell'area di impianto. La validità dell'atto autorizzativo è subordinato alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto biometano.
  - la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di Castel Guelfo, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

<sup>13</sup> Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità asincrona.

- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

per IL RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Leonardo Palumbo**  
L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA  
**Salvatore Gangemi**<sup>14</sup>  
(atto firmato digitalmente)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

<sup>15</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 28967/2024

**ALLEGATO A**

**Proponente:** BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl

**Oggetto:** Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h, ubicato in Comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc - foglio catastale 25, mappali 394, 395, 145, 348. Proponente: BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl.

**PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto**

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito da:
  - elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PG nn 146618, 146609, 146623, 146691, 146741 del 09/08/2024 completata con PG n. 164752 del 12/09/2024, PG n. 166687 del 17/09/2024;
  - integrazioni su richieste degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, agli atti con PG nn. 197242, 197246, 197255, 197285, 197295, 197303 del 31/10/2024 e PG nn. 201102, 201110 del 07/11/2024;
  - integrazioni volontarie, agli atti con PG n. 227780 del 16/12/2024, PG n. 230958 del 19/12/2024 e PG n. 235938 del 31/12/2024;
  - controdeduzioni alle osservazioni del proprietario dei terreni in Comune di Castel San Pietro Terme foglio n. 15 mappale 75 interessati dall'opera di connessione in progetto e dai proprietari dei fabbricati e dei terreni adiacenti all'impianto, agli atti con PG n. 223054 del 10/12/2024;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate con il presente provvedimento;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
  - Comune di Castel Guelfo<sup>1</sup>:

*“(…) **Parere urbanistico di compatibilità al RUE e al PSC***

*L'impianto biometano in progetto ricade in una zona produttiva denominata ASP\_A – “Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti” che, tra gli usi ammessi, consente anche la “produzione e commercializzazione dell'energia”; pertanto si attesta la compatibilità urbanistica dell'intervento.*

***Parere urbanistico edilizio***

*(…)*

*Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- *per tutte le operazioni di scavo non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee pertanto in caso di eventuali danneggiamenti alla falda il soggetto attuatore si assumerà l'integrale responsabilità in ogni sede;*
- *posizionare l'accesso secondario (VVF) al di fuori dell'area del triangolo di visibilità come definito dal vigente Codice della Strada ed individuato graficamente sulle Tavole di RUE (verso*

---

<sup>1</sup> Prot 9187 del 20/12/2024, agli atti con PG n. 232628 del 23/12/2024.

Est);

- utilizzare l'accesso secondario (VVF) solo per l'uscita dall'impianto, ad eccezione del caso in cui sia necessario per l'intervento dei VVF;
- migliorare l'invito dell'immissione in uscita lato destro dall'accesso secondario (VVF) al fine di non ingombrare la corsia opposta della carreggiata durante la manovra;
- in considerazione delle problematiche che si determineranno con l'aumento del traffico indotto sul tratto comunale della Via San Carlo il soggetto attuatore assumerà l'obbligo di ripristino e sistemazione del manto stradale nonché la manutenzione della segnaletica orizzontale secondo le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale e formalizzate in successiva Convenzione;
- dopo 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto si chiede alla Ditta di effettuare un monitoraggio dei flussi orari di traffico sulla strada comunale Via San Carlo i cui esiti dovranno essere inviati al Comune che, in base alle risultanze, potrà imporre alla Ditta la realizzazione di opportuni interventi finalizzati all'eliminazione delle criticità rilevate."

- Comune di Castel San Pietro Terme<sup>2</sup>:

*" (...) contributo tecnico favorevole condizionato sul progetto in esame, quale valutazione di accompagnamento per l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale in quanto non si riscontrano elementi di incompatibilità, anche in considerazione del carattere di pubblica utilità dell'opera e del minimo impatto dovuto al fatto che la nuova linea sarà interrata.*

*Per i lavori da eseguirsi sulla viabilità comunale di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme la società dovrà munirsi dell'autorizzazione per lavori di scavo su suolo pubblico rilasciata dall'Area Lavori Pubblici e Ambiente - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Castel San Pietro Terme.*

*Si anticipa il presente contributo tecnico precisando che farà seguito delibera di Consiglio Comunale che si condiziona alla preventiva presentazione di elaborati tecnici e relazione di variante urbanistica da allegare alla delibera stessa*

*Preso atto di quanto depositato in conferenza, prescrivendo fin d'ora che le lavorazioni da effettuarsi sulla viabilità pubblica di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme dovranno essere preliminarmente concordate con lo scrivente servizio, si dovranno, in ogni caso, osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale che si segnalano sin da ora:*

- *il beneficiario avrà in ogni caso l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti alle strade, a tutte le infrastrutture comunali ed ai terzi dalle opere autorizzate, di ripristinare tutte le aree interessate allo stato precedente ai lavori nonché di sistemare, in caso di rinuncia o revoca, le aree oggetto dell'intervento in conformità a quanto disporrà l'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, questa Amministrazione Comunale provvederà direttamente alle sistemazioni ed ai ripristini a spese del beneficiario, previa semplice diffida a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, esclusa qualsiasi altra formalità. Nel caso in cui questa Amministrazione Comunale rilevi la presenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori o comunque derivanti dagli stessi, verrà imposto un termine massimo al beneficiario per il ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di inerzia del beneficiario, si procederà mediante le medesime procedure sopra descritte per l'inadempienza;*
- *sono fatte salve eventuali riscossioni per occupazioni di suolo pubblico;*
- *il beneficiario avrà l'obbligo della buona costruzione e della continua manutenzione delle opere autorizzate in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune, perché non costituiscano pericolo od intralcio alla circolazione veicolare o pedonale né limitino in alcun modo l'utilizzo delle aree interessate da parte del pubblico e/o dell'Amministrazione stessa, la quale potrà imporre al beneficiario in qualunque momento, in caso di necessità o di inottemperanza alle prescrizioni, di intervenire per i necessari ripristini o di spostare i manufatti stessi. Per qualunque danno od infortunio derivante a cose od a terzi per mancata manutenzione delle opere da parte del beneficiario, lo stesso sarà ritenuto l'unico responsabile, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi coinvolgimento, a qualunque titolo;*

---

<sup>2</sup> Prot 38395 del 20/12/2024, agli atti con PG n. 232487 del 23/12/2024.

- in sede stradale, marciapiedi compresi, è assolutamente vietato il riuso del materiale di risulta dagli scavi; tale materiale, di qualsiasi natura, dovrà essere allontanato e trasportato in discarica; il rinterro degli scavi dovrà essere effettuato con materiale inerte idoneo e compattato in strati di spessore massimo cm. 30; gli ultimi cm. 30 almeno saranno in stabilizzato;
- eventuali pozzetti di ispezione, siti in sede carrabile, dovranno essere adatti a traffico pesante, posti in opera su sottofondo in calcestruzzo, dosato a kg. 200 per mc di inerte, per uno spessore di cm. 15, adeguatamente rinfianciati con lo stesso materiale, dotati di botola di chiusura in ghisa adatta a traffico pesante;
- l'esecuzione degli strati di asfalto, in sede stradale asfaltata, dello spessore di cm. 7, dovrà essere effettuata immediatamente dopo il riempimento ed il costipamento dello scavo;
- l'esecuzione dei tappeti di usura in sede stradale, dello spessore di cm. 3, dovrà essere effettuata in periodo meteorologicamente favorevole, ad avvenuto assestamento dello scavo; le dimensioni del tappeto saranno tali da coprire qualsiasi danneggiamento inferto allo strato di asfalto esistente; in particolare il tappeto di usura per il ripristino dovrà avere una larghezza minima di mt. 1,00 per i tagli longitudinali, mentre per i tagli trasversali la larghezza minima dovrà essere di mt. 5,00, salvo eventuali maggiori larghezze ove ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico Comunale; il tappeto di usura dovrà infine essere adeguatamente chiuso mediante sabbiatura. Il raccordo fra il tappeto di usura e l'esistente pavimentazione in asfalto dovrà essere eseguito con particolare cura;
- sarà onere del beneficiario la ricerca delle utenze sotterranee ed il loro mantenimento in esercizio; saranno quindi a carico del beneficiario tutti gli oneri derivanti da rotture o disfunzioni e delle necessarie riparazioni;
- i lavori nelle aree oggetto di intervento siano condotti in modo da non costituire pericolo per la viabilità e/o per la pubblica incolumità, da lasciare buona visibilità, da non ostacolare il traffico in sede stradale; sarà onere del beneficiario il segnalamento dello scavo, del cantiere in generale e di tutte le eventuali situazioni di pericolo; tale segnalamento sia particolarmente curato anche nei periodi di sosta dal lavoro a qualunque titolo (notturna, festiva, maltempo o altro) intendendosi il beneficiario totalmente responsabile di eventuali danni causati a cose od a terzi durante od in conseguenza dei lavori; per eventuali interruzioni parziali al traffico veicolare delle strade, i tempi e le modalità saranno concordate con la Polizia Municipale;
- in generale i lavori di scavo, posa, ripristino vengano eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte, nel rispetto dell'esistente e sotto la totale e completa responsabilità del beneficiario; in particolare il beneficiario avrà l'obbligo dell'osservanza di tutte le prescrizioni delle leggi sui LL.PP., del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia o che in avvenire possano comunque interessare la presente autorizzazione;
- l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 2.2.1 delle Norme Tecniche Attuative del PSC, è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna – Via Belle Arti 53 – 40126 Bologna.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- 1) Dovranno essere depositati elaborati esecutivi relativi alle opere previste su strada
- 2) Considerato l'incremento di passaggio di automezzi pesanti lungo la viabilità comunale dovranno essere garantiti interventi di ripristino della stessa in caso di danneggiamenti derivanti dall'accesso degli automezzi all'impianto in oggetto
- 3) In sede di accantieramento delle opere su strada comunale dovranno essere presi accordi con il servizio Polizia Locale e viabilità del Comune di Castel San Pietro Terme

● Consorzio della Bonifica Burana<sup>3</sup>

“(…) **Considerato che** elaborati tecnici integrati e precedenti riportano che:

<sup>3</sup> Prot n. 403 del 10/01/2025, agli atti con PG n. 4572 del 10/01/2025.

- la superficie complessiva delle zona oggetto di trasformazione è pari a mq 25.580, di cui 22.000 mq afferenti al sistema di laminazione;
- è prevista la realizzazione di un sistema di laminazione, a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1.128 mc (determinato da un tirante all'interno della vasca di laminazione di 1,5 m), dotato di scarico con impianto di sollevamento, in grado di convogliare una portata massima di 22 l/s, recapitante direttamente nello Scolo Sestola Montanara;
- la vasca di laminazione ha un franco di circa 0,5 m il cui utilizzo aumenterebbe di ulteriori 900 mc il volume di laminazione;
- è previsto un nuovo fosso perimetrale alla collinetta (lato sud lungo via Madonna di Poggio e lato Est), collegato alla vasca di laminazione;
- le quote attuali dell'area oggetto di intervento si attestano a quota superiore alla quota della Via S. Carlo (tav: BPP Sezione A1) e che una fascia in destra idraulica dello Scolo Sestola Montanara risulta a quote inferiori rispetto alla stessa viabilità Via S. Carlo;
- le quote a cui si attesta l'area dello stabilimento si aggirano tra 36,90 e 37,20 lato Ovest, inferiori a quelle esistenti ma comunque maggiori rispetto alla quota di Via S. Carlo;
- le quote a cui si attesterà lo stabilimento (area interna a recinzione) saranno superiori di 70/100 cm rispetto alla Via Madonna di Poggio: "...Considerando che la strada posta a sud dello stabilimento, Via Madonna di Poggio, sarà posta ad una quota inferiore di 70/100 cm dalla quota media dello stabilimento.." (BPP Integrazioni volontarie Renana);
- il progettista asserisce che il progetto non inciderà negativamente sulla componente idrogeologica e non aggraverà il rischio di alluvioni locali.
- sono previste le seguenti opere interferenti alla fascia di tutela consortile:
  - viabilità fiancheggiante allo Scolo Sestola Montanara, la quale sarà posta ad una distanza minima di metri 6,8 e manterrà la quota attuale del ciglio del canale;
  - scarico diretto in destra idraulica allo Scolo Sestola Montanara;

**Considerato inoltre che:**

- Il Consorzio non valuta utile ai fini della laminazione il volume di invaso "di stabilimento" (1400 mc);
- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è lo Scolo Sestola Montanara;
- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P3 ALLUVIONI FREQUENTI (Tr20 – Tr50) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata R2 (Rischio medio) per il reticolo secondario di Pianura;
- eventuali esondazioni dello scolo Sestola Montanara avverrebbero prioritariamente in destra idraulica interessando la sola fascia a quota inferiore rispetto alla Via S. Carlo;
- non vengono modificate le quote di Via Madonna del Poggio e neppure le quote relative alle aree esterne alla recinzione perimetrale posta a nord, nord-ovest per non modificare l'assetto attuale della regimazione superficiale;
- le quote attuali sono reperite in modo indiretto e non con rilievi in campo;

**Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime *parere favorevole a condizione che:***

- il rilievo sul campo confermi quote dell'area superiori alle quote di Via S. Carlo;
- per quanto riguarda eventuali opere realizzate all'interno della fascia di tutela dello scolo Sestola Montanara dovrà essere richiesta e ottenuta concessione prima dell'inizio dei lavori delle opere stesse.

*Si precisa che, anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00 dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili."*

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio<sup>4</sup>:

*“ (...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime la propria determinazione in termini di assenso alla realizzazione dei lavori** conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio condizionando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1, c. 5 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **secondo le prescrizioni di seguito elencate.***

- *Che gli scavi siano effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la diretta supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;*
- *I controlli archeologici potranno essere interrotti solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di suolo sterile, dandone immediata comunicazione scritta alla Soprintendenza.*

*Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario archeologo indicato in calce.*

*In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.*

*Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.*

*La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.*

*Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.*

*A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.*

*Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.*

*La presente nota è conservata agli atti di questo Ufficio unitamente all'istanza e ai relativi elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante.*

*La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.P.C.M. 57/2024.*

*Sono fatti salvi i diritti di terzi.”*

- Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna<sup>5</sup>:

*Attività del DPR 151/11 n.:*

*2.1.B Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa)*

*49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW*

*1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)*

*In esito all'istanza presentata con prot. n. 31724 del 26/09/2024 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, trasmessi in via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione del progetto stesso purché oltre a quanto previsto dalla documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni.*

---

<sup>4</sup> Prot. 41031 del 16/12/2024, in atti con PG n. 228210 del 17/12/2024

<sup>5</sup> Prot 38520 del 14/11/2024, agli atti con PG n. 209373 del 19/11/2024

*PI) per quanto non chiaramente ed esplicitamente indicato nella documentazione tecnico progettuale presentata, occorre rispettare integralmente quanto specificato dal DM 3/2/2026 e ss.mm.ii. e dai DD.MM. 16-17/4/2008.*

*A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M."*

- AUSL di Bologna<sup>6</sup>

*"(...) per quanto di competenza si esprime parere favorevole.*

*Si ribadisce che nella "DC 4" non risulta presente il locale spogliatoio che dovrà pertanto essere realizzato ed avere una superficie minima di 6 mq."*

*"A chiarimento si specifica che le dimensioni del locale spogliatoio sono quelle indicate all'art. 187 del RUE TOMO II ovvero superficie minima di 6 mq."*

- ARPAE - APAM - Servizio territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola<sup>7</sup>:

**Biomasse in ingresso - fase di avviamento e gestione dell'impianto**

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza originaria e successivamente integrati/revisionati dal proponente. Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.
2. Nel caso in cui fossero necessarie variazioni anche minime intercorse in corso d'opera, entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la ditta dovrà predisporre e consegnare ad Arpae AACM, al Comune di Castel Guelfo di Bologna e al Distretto Imolese di Arpae una planimetria aggiornata dell'intero complesso e una relazione esaustiva delle modifiche intercorse al fine di agevolare successivi controlli e sopralluoghi a cura delle Autorità competenti.
3. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare il **quantitativo annuo massimo pari a 26166 t/a**. Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente dalle categoria e secondo i quantitativi annuali indicativi riportati nella tabella sottostante:

| Biomasse                      | Quantitativi<br>(tonnellate/anno) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Insilato di mais              | 3.746                             |
| Insilato di triticale         | 2.222                             |
| Letame e liquame bovino       | 7.132                             |
| Scarti cereali misti macinati | 365                               |
| Sansa di olive pompabile      | 3.650                             |
| SOA CAT3 (grasso Fusione)     | 730                               |
| Oleine                        | 1.460                             |
| Distillato di frumento        | 1.460                             |

<sup>6</sup> Prot 38279 del 25/11/2024, agli atti con PG n. 213883 del 26/11/2024, e successiva precisazione prot 40865 del 13/12/2024, agli atti con PG n. 226850 del 16/12/2024

<sup>7</sup> in atti con PG n. 170014 del 20/09/2024

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Piadine               | 548                  |
| Tritello/Crusca       | 730                  |
| Pollina broiler       | 2.300                |
| Bucchette di pomodoro | 1.825                |
| <b>Totale</b>         | <b>26.166 t/anno</b> |

4. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore e l'energia elettrica o il biometano prodotto, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
5. Prima del conferimento di ogni biomassa autorizzata in questo progetto, di ogni Sottoprodotti di Origine Vegetale (SOV) e di ogni Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) in ingresso all'impianto, dovrà essere inviato ad Arpae AACM, Arpae APAM Distretto di Imola e Comune di Castel Guelfo il regolare contratto stipulato tra le parti. Per quanto concerne i SOV e i SOA, nell'ambito del contratto dovrà essere redatta apposita documentazione che attesti il rispetto dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Tutta la documentazione dovrà essere conservata e a disposizione degli organi di controllo.
6. Lo stoccaggio dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) deve avvenire nel rispetto di quanto indicato dalla DGR 1495/2011 e dal regolamento di settore veterinaria (Regolamento CE 1069/2009)
7. I SOA, utilizzabili e classificati in categoria 2 (grassi), devono essere sottoposti a un trattamento preliminare di sterilizzazione sotto pressione prima dell'ingresso all'impianto.
8. Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili si dovesse ipotizzare un eventuale superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione (o successive modifiche), la società, dovrà darne debita comunicazione al Comune, ad Arpae AACM e ad Arpae APAM Distretto di Imola al fine di ottenere una modifica temporanea al quantitativo di biomasse annuale autorizzato.
9. Poiché il dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato solido/liquido) è correlato alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzione indicati in sede progettuale, la quantità di biomasse in alimentazione non deve generare una produzione di digestato palabile/non palabile eccedente le volumetrie di stoccaggio disponibili come da Regolamento Regione Emilia Romagna n°2 del 19/03/2024<sup>8</sup>.
10. Ai sensi del Regolamento Regionale n°2/2024 la capacità minima di stoccaggio del digestato non palabile deve essere pari al volume prodotto in almeno 180 gg, i contenitori per lo stoccaggio della frazione palabile del digestato devono aver una capacità minima pari al volume prodotto in 90 gg, calcolati con riferimento alla produzione di digestato.
11. Secondo quanto indicato dalla DGR 1495/11, lo stoccaggio del digestato e/o delle frazioni solide e chiarificate risultanti da un eventuale trattamento di separazione, dovrà garantire il contenimento delle emissioni.
12. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo di tutti i sottoprodotti valutati nel progetto autorizzato con il presente atto.
13. La movimentazione dei materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 Misure gestionali, in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.

<sup>8</sup> Regolamento RER n°2 del 19/03/2024: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

14. Lo stoccaggio delle biomasse e della frazione palabile digestato, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci come da DGR 1495/2011. Lo stoccaggio della frazione palabile del digestato deve essere effettuato su una platea coperta e dotata di tamponatura laterale.
15. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca <60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti.
16. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
17. La Società è tenuta a redigere, con cadenza annuale, una Relazione tecnica, da inoltrare ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Imola e al Comune di Castel Guelfo di Bologna contenente il bilancio di massa dell'impianto che deve rappresentare i flussi mensili in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche, ecc.), le relative produzioni energetiche corrispondenti, misurate in termini elettrici e termici di produzione di biogas e produzione biometano, al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica dichiarati nel progetto definitivo dell'impianto.
18. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili sia imprevedibili, che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portino ad una variazione significativa dei normali impatti (come lo svuotamento parziale o totale dei fermentatori, o l'estrazione degli agitatori, che possano comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti), la Società deve darne tempestiva comunicazione ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Imola e al Comune di Castel Guelfo a mezzo pec, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata dell'impianto per gli eventuali interventi.

#### **Scarichi di acque reflue**

19. Gli scarichi di acque reflue sono autorizzati, ai sensi della Parte Terza del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

#### **Emissioni in atmosfera**

20. Le emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione biometano sono autorizzati, ai sensi dell'art 269 della Parte Quinta del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

#### **Impatto acustico**

21. Sono stabilite le prescrizioni indicate in Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

#### **Utilizzo agronomico del digestato**

22. L'utilizzo agronomico del digestato dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

#### **Rifiuti**

23. Tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere e dall'attività in essere dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento al fine di evitare sversamenti accidentali sul terreno. L'area di deposito dovrà

essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice EER.

24. Il gestore è tenuto a registrare i rifiuti prodotti nell'impianto di produzione di biogas e biometano nel registro di carico e scarico rifiuti.

### **Campi elettromagnetici in bassa frequenza**

25. All'interno delle estensioni delle DPA, associate alla cabina di prelievo dell'energia elettrica e alla linea di media tensione in progetto, non dovranno essere presenti aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.

### **Gestione terre e rocce da scavo**

26. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo Art. 24 e all'Allegato 4 del DPR. 13 giugno 2017, n.120 e Delibera 54/2019 di SNPA, prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà predisporre e inviare un Piano di Caratterizzazione descrittivo del campionamento dei terreni dell'area interessata dai lavori per caratterizzare dal punto di vista chimico-fisico l'area e accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo, sia in situ che destinato in esterno.

Il piano di campionamento dovrà considerare la presenza potenziale di sostanze inquinanti connesse con l'attività produttiva esistente nell'area interessata dai lavori. Il piano di caratterizzazione deve contenere:

1. numero e caratteristiche dei punti di indagine, calcolati sulla base della superficie e della profondità di scavo;
2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3. parametri da determinare.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati ad Arpae AACM e Arpae APAM Distretto di Imola almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

27. Come previsto dall'art. 22 del DPR 120/2017, il produttore è tenuto a redigere la dichiarazione di cui all'allegato VI per la parte dei terreni destinata a terreni agricoli locali o alla vendita/cessione presso ditte del settore.
28. Per la parte di terre e rocce da scavo che verranno utilizzate fuori dal sito di produzione, ai sensi del DPR 120/2017 dovrà essere redatto l'allegato 6 (Dichiarazione di Utilizzo, DU) e inviato allo Scrivente Ufficio e ai Comuni di produzione e di destinazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei conferimenti al sito di destinazione e, entro la data prevista di fine utilizzo, dovrà essere redatto e inviato l'allegato 8 (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, DAU). Eventuali modifiche in corso d'opera ai quantitativi e/o ai siti di destinazione delle terre escavate andranno segnalate compilando ed inviando un nuovo allegato 6, aggiornato con i nuovi dati.

**Pratica Sinadoc n. 28967/2024**

**ALLEGATO B**

**Proponente:** Società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl

**Oggetto:** Determinazione ARPAE - AACM DET-AMB 2025-212 del 14/01/2025

“DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Castel Guelfo (BO) in Via Madonna del Poggio, senza n° civico, richiesta dall'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti”

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-212 del 14/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | : DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Castel Guelfo (BO) in Via Madonna del Poggio, senza n° civico, richiesta dall'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-226 del 14/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Castel Guelfo (BO) in Via Madonna del Poggio, senza n° civico, richiesta dall'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA:

l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM in data 09/08/2024 e acquisita con PG/2024/146618-146609-146623-146691-146741 – pratica Sinadoc 28967/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL (C.F. e PIVA 04228041200), con sede legale in Via Pertini n.1 in Comune di Casalecchio di Reno (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e

sottoprodotti svolta presso l'impianto/stabilimento ubicato in via Madonna del Poggio, senza n° civico, in Comune di Castel Guelfo (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. 269 di cui al D.Lgs. 152/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).

#### Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 28882/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG n. 168312 del 18/09/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

-con PG. n. 181496 del 08/10/2024 ARPAE AACM comunicava all'impresa e p.c. agli altri Enti convocati in Conferenza dei Servizi la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria,

-Arpae AACM ha acquisito con PG n. 197242-197246-197255-197285-197295-197303 del 31/10/2024 le integrazioni prodotte dal richiedente;

-Arpae AACM con nota PG n. 223812 del 10/12/2024 ha inoltrato a tutti i soggetti competenti la documentazione di cui sopra;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel Guelfo (PG. 9187 del 20/12/2024 agli atti di ARPAE al PG 232628 del 23/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE APAM – Distretto di Pianura-Imola per le matrici: Scarico in acque superficiali; emissioni in atmosfera e impatto acustico a supporto del Comune (PG 228692 del 17/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio della Bonifica Renana (PG. 403 del 10/01/2025 agli atti di ARPAE al PG 4572 del 10/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL, per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti da realizzare in via Madonna del Poggio, senza n° civico, in Comune di Castel Guelfo (BO), che sarà rilasciata da ARPAE AACM nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL Codice Fiscale 04228041200 P.IVA 04228041200 in persona del suo Rappresentante pro-tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Castel Guelfo via Madonna del Poggio, senza n° civico, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                                                                | Ente Competente |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                             | a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)                                     | ARPAE           |
| Effluenti allevamento             | b. Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06 | ARPAE           |
| Aria                              | c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                                                                 | ARPAE           |
| Rumore                            | d. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95                                                                                                        | Comune          |

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A Scarichi in acque superficiali” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato”*
- *“Allegato C Emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006”*
- *“Allegato D Impatto acustico”*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell'atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Leonardo Palumbo**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Considerazioni**

Dal progetto dello stabilimento non vengono previsti scarichi di processo, ma solo l'attivazione di uno scarico domestico da collettarsi alla pubblica fognatura (scarico S2), previo ottenimento Nullaosta all'allaccio da parte dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, e di uno scarico (S1) di acque meteoriche non contaminate in corpo idrico superficiale

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 in acque superficiali (Scolo Sestola Montanara – gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento/acque di seconda pioggia” provenienti dalle aree dello stabilimento, le acque originate dalla aree cosiddette sporche vengono preventivamente trattate mediante un impianto di prima pioggia, (dimensionato per una superficie da trattare 5.295 mq) che invia le acque insieme ai colaticci delle trincee e alle condense in testa all'impianto di fermentazione, mentre le acque di seconda pioggia verranno scaricate prima nel bacino di laminazione (costituito da un fosso di proprietà opportunamente dimensionato) e successivamente previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento e mediante l'ausilio di pompe di rilancio al corpo idrico superficiale

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico di acque reflue domestiche (S2) in pubblica fognatura originato dai servizi a servizio dello stabilimento ed oggetto di prevista progettazione. Tale scarico, ai sensi della normativa vigente, non è soggetto ad autorizzazione espressa in quanto sempre ammesso nel rispetto del regolamento del Gestore del servizio idrico integrato (HERA SPA) e delle sue eventuali prescrizioni. L'avvenuta attivazione a regime di detto scarico, da considerarsi di esclusiva competenza amministrativa del Comune di Castel Guelfo.

## Prescrizioni

1. **A monte dello scarico sullo Scolo Sestola Montanara**, dovrà essere realizzato apposito ed idoneo pozzetto di ispezione/campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere ubicato immediatamente a valle del fosso di laminazione. Tale pozzetto dovrà essere inoltre identificato e reso sempre accessibile, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
2. **Lo scarico (S1) delle acque meteoriche in entrata al bacino/fosso di laminazione**, costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, acque provenienti dai pluviali e acque di dilavamento di zone non sporche, dovrà essere oggetto di un campionamento annuale di autocontrollo, che dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri pH, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico e Fosforo totale. Il punto in entrata al bacino/fosso di laminazione dovrà pertanto essere dotato di idoneo pozzetto di campionamento correttamente identificato. L'esito degli autocontrolli dovrà essere conservato e reso disponibile a richiesta delle Autorità di controllo
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) Prima dell'avvio dell'impianto, lo scarico domestico S2 sia allacciato alla pubblica fognatura;
  - b) Prima del conferimento della pollina e degli altri reflui zootecnici in ingresso all'impianto, così come richiesto anche da AUSL, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di una zona adeguata a evitare contaminazioni, da destinare alla pulizia e disinfezione dei contenitori e dei veicoli utilizzati per il trasporto della pollina e degli altri reflui di origine zootecnica, (area disinfezione ruote/cassoni), che preveda la realizzazione di una piazzola impermeabile dotata di canaletta di sgrondo dei liquidi utilizzati per la disinfezione dei mezzi collegata a una cisterna di raccolta (da smaltire come rifiuto) e dotata di valvola automatica o manuale che in fase di non utilizzo della disinfezione consenta la deviazione delle acque meteoriche che vi ricadono al corpo idrico superficiale o al bacino di laminazione. In merito a tale progetto, dovrà essere presentata una nuova planimetria aggiornata con la rete di smaltimento delle acque della zona di lavaggio ruote, comprensiva della valvola di deviazione.
  - c) Sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006
  - d) Mantenere in perfetto stato di funzionamento le pompe poste sul fosso di laminazione, da attivare in

caso di svuotamento. Lo svuotamento del bacino, sia in modalità manuale che automatica, potrà essere eseguito solo previo controllo delle acque raccolte nel fosso di laminazione (verifica visiva per colorazioni anomale, odori anomali, sversamenti accidentali).

- e) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- f) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
- g) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- h) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- i) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- j) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- k) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- l) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- m) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico.
- n) La vasca di stoccaggio del digestato tal quale e recupero gas non può ricevere le condense che devono essere inviate in testa all'impianto.
- o) Al fine di evitare inconvenienti ambientali, derivanti dalla cattiva gestione dei manufatti installati per la raccolta e il trattamento delle acque, si dovranno prevedere opportune operazioni di verifica, controllo e manutenzione di tutti i dispositivi.
- p) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello

scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;

- q) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 403 del 10/01/2025) riportato con il seguente Allegato
  6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  8. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.
- Elaborato "Relazione Tecnica Generale REV 1" datato ottobre 2024 (agli atti di ARPAE in data 10/12/2024 al PG/2024/223812).
- Elaborato "Planimetria Gestione acque intero lotto 1/2" datato 24/12/2024 (agli atti di ARPAE in data 31/12/2024 al PG/2024/235938)

-----

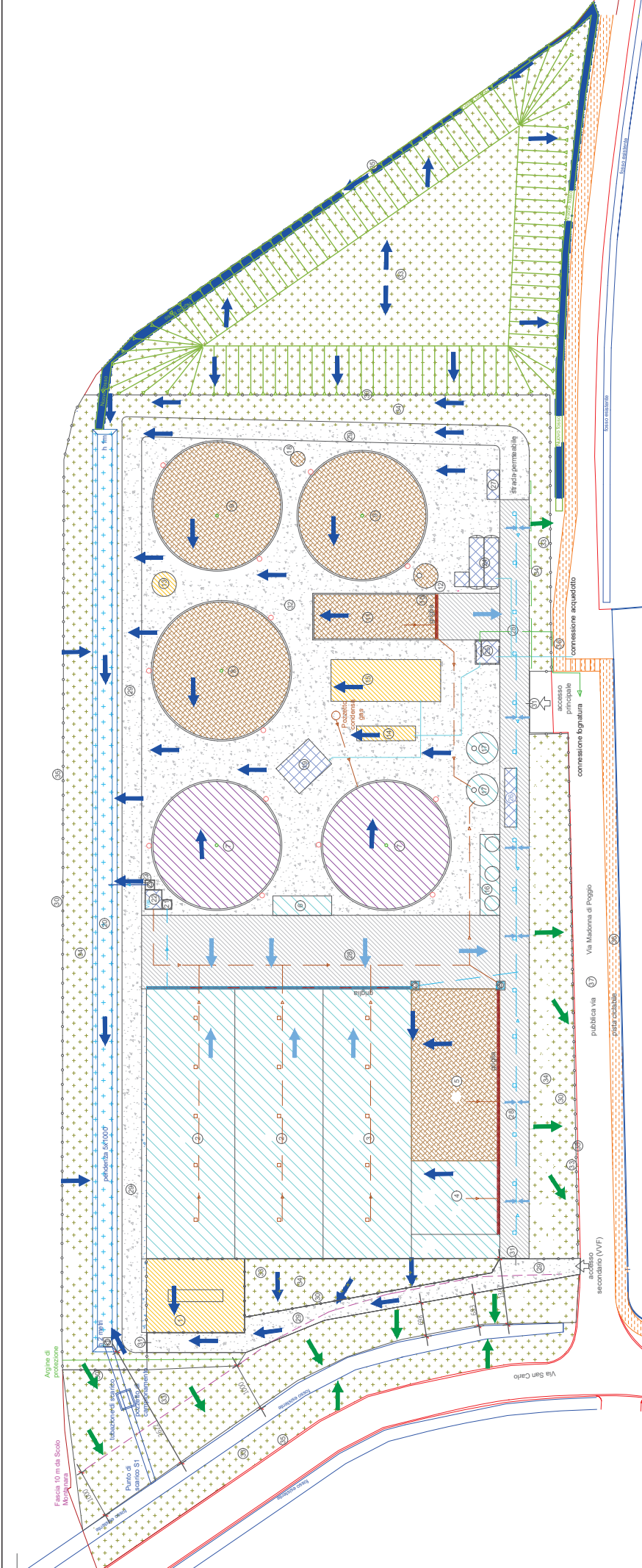
Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



LEGENDA AREE IMPIANTO

| Sezione                                | n°                                   | Struttura                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| utilizzo del biogas                    | 1                                    | Area consegna biometano in rete (remi)             |
|                                        | 13                                   | Torcia di emergenza biogas                         |
|                                        | 14                                   | Cogeneratore biogas                                |
|                                        | 15                                   | Upgrading membrane (e pot. desolfizzatore biogas)  |
|                                        | 2                                    | Trincea insiliati                                  |
| stoccaggio e caricamento biomasse      | 3                                    | Trincea altre biomasse                             |
|                                        | 4                                    | Trincea pollina/letame coperta                     |
|                                        | 6                                    | Caricatore biomasse solide                         |
|                                        | 16                                   | Cisterna biomasse                                  |
|                                        | 17                                   | Vasca stoccaggio biomasse liquide                  |
| digestione anaerobica                  | 7                                    | Fermentatore                                       |
|                                        | 5                                    | Trincea digestato solido coperta                   |
| trattamento e stoccaggio del digestato | 8                                    | Vasca digestato l.q. (recupero gas)                |
|                                        | 9                                    | Vasca digestato liq. (coperta senza rec. gas)      |
|                                        | 10                                   | Separatore                                         |
|                                        | 11                                   | Trincea coperta stocc. temp. digestato solido      |
|                                        | 12                                   | Vasca di rilancio                                  |
| Altre strutture e apparecchiature      | 18                                   | Vasca prelievo digestato                           |
|                                        | 19                                   | Container/sala tecnica                             |
|                                        | 21                                   | Vasca prima pioggia (primo vano-separazione)       |
|                                        | 22                                   | Vasca prima pioggia (secondo vano-prima pioggia)   |
|                                        | 23                                   | Vasca prima pioggia (secondo vano-seconda pioggia) |
| 24                                     | Riserva idrica VVF con sala pompe    |                                                    |
| 25                                     | Uffici/WC                            |                                                    |
| 26                                     | Pesa                                 |                                                    |
| 27                                     | Cabina di prelievo energia elettrica |                                                    |

LEGENDA:

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Acque piovane strade                        |
|  | Colatocci/percolati/condense/prima pioggia  |
|  | Vasca prima pioggia                         |
|  | Acque seconda pioggia                       |
|  | Stazione di pompaggio                       |
|  | Nuovo fosso                                 |
|  | Alla fognatura pubblica                     |
|  | Pozzetto condensa                           |
|  | Linee di deflusso piogge (prima pioggia)    |
|  | Linee di deflusso piogge (alla laminazione) |
|  | Linee di deflusso piogge (no laminazione)   |
|  | Fascia 10 m dallo Scolo Montanara           |
|  | Argine di contenimento                      |

Struttura

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bacino di laminazione             |  |
| Viabilità interna impermeabile    |  |
| Viabilità interna permeabile      |  |
| Recinzione                        |  |
| Accesso (principale e secondario) |  |
| Area a ghiaia                     |  |
| Area a verde                      |  |

PROGETTO

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO  
ALTRI USI - AGRICOLO

SOCIETA'

BIOMETANO POGGIO PICCOLO

COMUNE

CASTELGUELFO DI BOLOGNA (BO)

TITOLO

PLANIMETRIA GESTIONE ACQUE INTERO LOTTO 1/2

SCALA

Fuori scala

REV. 1

24/12/2024

DOPOGGIO FORESTALIA S.p.A.

31010 A

DOPOGGIO FORESTALIA S.p.A.

DOPOGGIO FORESTALIA S.p.A.

DOPOGGIO FORESTALIA S.p.A.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC**

**ALLEGATO B**

**Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue di cui  
all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e del Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna n.2 del  
19/03/2024**

**Esiti della valutazione**

Visto il progetto presentato per la costruzione e l'esercizio di Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti per la produzione di Biometano, da realizzarsi nel sito posto in Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC

L'ARPAE-AACM ha provveduto a svolgere la valutazione sulle caratteristiche del digestato in uscita e sui contenuti dichiarati, valutando la compatibilità con la normativa vigente, dell'utilizzazione agronomica del digestato liquido e solido in uscita dall'impianto.

Visto che il Comune di Castel Guelfo non ha evidenziato nulla di ostativo all'utilizzazione agronomica .

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica del digestato solido e liquido in uscita dall'impianto.
2. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, prima dell'avvio delle operazioni di utilizzo agronomico, la Società è obbligata alla presentazione sul Portale Regionale "Gestione Effluenti" della prevista Comunicazione di utilizzazione agronomica con le modalità previste dandone specifica comunicazione anche ai Comuni territorialmente interessati dalle operazioni
3. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

4. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
5. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
6. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica utilizzazione agronomica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

-----

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo, via Madonna del Poggio snc secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società Società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE PEC 16**

**PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE – P<sub>t</sub> nominale 700 KWt**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 1017 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |
| Altezza minima .....  | 8,7 m                   |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) (*) ... | 40 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di azoto e ammoniaca (**) .....                          | 150 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....          | 40 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Monossido di carbonio .....                                     | 190 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....         | 2 mg/Nm <sup>3</sup>   |

(\*) escluso il metano

(\*\*) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

**EMISSIONE PEC 15****PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima ..... | 208 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | 24 h/g                 |
| Altezza .....         | 5 m                    |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Acido Solfidrico ..... | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ammoniaca .....        | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione PEC 15, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONE PEC 17****PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA – 4 MW**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima ..... | 750 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | emergenza              |
| Altezza .....         | 7,5 m                  |

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni (minime):

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

Concentrazione O<sub>2</sub> >= 3 % vol

efficienza di combustione: CO<sub>2</sub>/CO+CO<sub>2</sub> > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

---

**EMISSIONE PEC 18****PROVENIENZA: BIOFILTRO POLLINA**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 4455 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |
| Altezza .....         | 2 m                     |

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Acido Solfidrico ..... | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Ammoniaca .....        | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Unità odorigene .....  | 300 uoE/m <sup>3</sup> |

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione del biofiltro, è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti sulla superficie emissiva. Nel dettaglio, la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere circa l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni<sup>1</sup>.

---

#### EMISSIONI DA VALVOLE DI SOVRAPRESSIONE E SOTTOPRESSIONE DEL BIOGAS - VALVOLE DI SCARICO E SICUREZZA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

2. Entro 45 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae AACM e ad Arpae Distretto di Imola, mediante pec, una planimetria di tutti i punti di emissione convogliati previsti in impianto, comprensiva degli sfiati delle valvole di sicurezza presenti in ogni vasca e digestore e del punto di emissione in atmosfera del biofiltro a servizio dello stoccaggio della pollina. Tutti i punti di emissione dovranno essere individuati e definiti univocamente.
  3. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas. In coerenza con l'art. 273-bis del DLgs 152/2006, il Gestore si è impegnato a rispettare un numero di ore operative della torcia inferiore a 500 ore all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare ad Arpae AACM e Distretto di Imola ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
  4. Per quanto riguarda il punto di emissione PEC15 (UPGRADING/OFFGAS) la società BIOMETANO POGGIO PICCOLO Srl dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO<sub>2</sub> al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.
  5. L'efficienza di abbattimento del biofiltro deve essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda la verifica del livello e ripristino del letto filtrante (annuale), la verifica dello stato dei ventilatori (mensile) e un controllo visivo dell'impianto di aspirazione. Devono essere inoltre garantiti controlli periodici dei parametri di portata specifica
- 1 Solo a titolo di esempio, su un biofiltro con una superficie di 500 m<sup>2</sup> potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso. Ogni campione sarà rappresentativo di un'area di 100 m<sup>2</sup>. Ogni area dovrà essere suddivisa in microaree dove verrà misurata la velocità del flusso del gas in uscita. Per il campionamento sarà scelta la microarea a velocità di flusso maggiore.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

(semestrale), di umidità e acidità del letto (settimanale), di temperatura di esercizio (in continuo) e di perdite di carico (in continuo). Le attività di controllo, di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate.

6. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati, oltre agli indicatori di attività dell'impianto e gli interventi di manutenzione, anche gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza PEC17 (torcia) e di tutti gli sfiati di emergenza.

In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

7. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

8. In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto (area tramoggia di carico, trincea di stoccaggio insilati, aree intorno allo stoccaggio pollina/letame, digestori primari, stoccaggio finale del digestato palabile, area di stoccaggio digestato liquido e area biofiltro) sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale: un autocontrollo dovrà essere effettuato nel periodo maggio/giugno ed uno nel periodo novembre/dicembre.

Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae Aacm, Arpae Distretto di Imola e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva ad Arpae Aacm e Arpae Distretto di Imola.

Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m<sup>3</sup> delle diverse sorgenti.

A seguito delle prime due campagne di misura, dovrà essere presentato un nuovo studio modellistico mirato ad effettuare una valutazione previsionale di impatto odorigeno così come previsto dal Decreto Direttoriale n.309/2023. Nel modello dovranno essere utilizzati i valori emissivi misurati durante il monitoraggio in tutte le sorgenti emmissive considerate e i livelli di ricaduta ottenuti dovranno essere valutati secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARP AE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii." e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione.

## **9. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 10. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| Condotti circolari |                      | Condotti rettangolari |                             |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Diametro (metri)   | N. punti di prelievo | Lato minore (metri)   | N. punti di prelievo        |
| Fino a 1m          | 1 punto              | Fino a 0,5 m          | 1 punto, al centro del lato |

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

|                |                             |                |         |                                                         |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Da 1m a 2 m    | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m  | 2 punti | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti |                                                         |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 11. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 12. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante                                                         | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento           | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione                 | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                   | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                   | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                   | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                      |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>             | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>             | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)              |
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                      |
| Ammoniaca                                                                    | US EPA CTM-027;<br>UNI EN ISO 21877:2020(*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                        |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)      | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                   |
| Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)                                          | US EPA Method 15 (*);                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | US EPA Method 16 (*);<br>UNICHIM 634:1984;<br>UNI 11574/2015; |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNI EN 13725:2004                                             |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                               |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

### 13. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **14. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae AACM), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni Pec16, Pec15, Pec18, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **15. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **16. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM)

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE - Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

-----

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL**  
**Comune di Castel Guelfo (BO), via Madonna del Poggio n. SNC**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società **BIOMETANO POGGIO PICCOLO SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa ed il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Guelfo per l'attività di produzione di Biometano.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/228692 del 17/12/2024.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Castel Guelfo con nota agli atti di ARPAE al PG/2024/232628 del 23/12/2024, nel rispetto delle prescrizioni in materia di acustica formulate da ARPAE-APAM contenute nel parere di cui sopra.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, con parere acustico favorevole PG/2024/228692 del 17/12/2024, così riportate:
  - *A completamento di tutte le nuove opere impiantistiche, e comunque entro 180 giorni, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato ad attestare i risultati attesi nello studio previsionale di impatto acustico presentato, in merito al rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei valori limite differenziali presso tutti i recettori identificati. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
  - *Per gli impatti sonori dovuti al traffico indotto, soprattutto nel periodo dei massimi conferimenti*

(agosto-settembre), i valori di livello equivalente riscontrati potranno essere confrontati con le misure effettuate in periodo di morbida o con il livello sonoro statistico L90, al fine di verificare effettivamente il rispetto dei valori dei limiti differenziali presso i ricettori esistenti nonché il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza.

- Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutato considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.
  - Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune, Arpae AACM e ARPAE Distretto di Pianura-Imola, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.
  - Nella medesima relazione di collaudo acustico dovrà essere allegata dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, in merito alla possibilità di spegnere in fase di esercizio le sorgenti rumorose dichiarate 'funzionanti in continuo' per almeno 15 minuti al fine di permettere agli Enti di controllo la possibilità di eseguire eventuali verifiche strumentali istituzionali.
  - A prescindere dai punti cui sopra, sia in fase di cantiere per l'approntamento del nuovo impianto nonché in fase di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante. Sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Rel\_Val\_Acustica\_Biometano Poggio Piccolo" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/08/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE -Unità AUA e Acque reflue in data 18/09/2024 al PG/2024/168312) e ss.mm.e ii.

-----

Pratica Sinadoc 28882/2024

Documento redatto in data 13/01/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**